



2024/2798

4.11.2024

**INDIRIZZO (UE) 2024/2798 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**

**del 10 ottobre 2024**

**che modifica l'indirizzo (UE) 2021/831 relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12) (BCE/2024/27)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario aggiornare le norme comuni per la raccolta e il trattamento delle informazioni statistiche sui fondi di investimento da parte delle banche centrali nazionali (BCN) alla luce del fatto che, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea (BCE/2024/17) <sup>(1)</sup>, i fondi di investimento saranno soggetti a obblighi di segnalazione statistica nuovi e modificati a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2025.
- (2) È necessario che l'Eurosistema si avvalga di statistiche su attività e passività dei singoli fondi di investimento raccolte in conformità al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) per svolgere analisi efficaci ai fini della politica monetaria, della stabilità finanziaria e della politica macroprudenziale. A tali fini, il settore dei fondi di investimento dell'area dell'euro ha acquisito maggiore importanza negli ultimi anni e i dati relativi ai singoli fondi di investimento consentono al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di effettuare analisi del settore più avanzate. È opportuno pertanto che le BCN siano tenute a segnalare alla Banca centrale europea (BCE) le necessarie informazioni statistiche sui singoli fondi di investimento.
- (3) Le BCN sono attualmente tenute a segnalare alla BCE le informazioni statistiche disponibili a livello nazionale sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da taluni altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (AIF). Poiché informazioni statistiche simili su tali soggetti sono segnalate dalle BCN alla BCE ai sensi dell'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea <sup>(2)</sup> a seguito della sua modifica nel 2021 <sup>(3)</sup>, le BCN non dovrebbero più essere tenute a segnalare informazioni statistiche sugli AIF ai sensi dell'indirizzo (UE) 2021/831 Banca centrale europea (BCE/2021/12) <sup>(4)</sup>, in modo da ridurre il loro onere di segnalazione.
- (4) Non si ritiene più necessario che la BCE raccolga informazioni statistiche sulle controparti centrali (central counterparties, CCP) al fine di confermare le correzioni effettuate negli aggregati monetari e nelle contropartite per i prestiti delle IFM alle controparti centrali e i depositi presso le IFM da parte delle controparti centrali. Le informazioni finora raccolte hanno confermato le correzioni esistenti da lungo tempo negli aggregati monetari e nelle contropartite e possono essere utilizzate fonti alternative già a disposizione della BCE per monitorare l'attività svolta dalle CCP e per determinare se tali correzioni possano essere riesaminate. È pertanto opportuno cessare la segnalazione periodica di tali informazioni statistiche ai sensi dell'indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12).
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12),

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2024, relativo alle statistiche sui fondi di investimento e che abroga la decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) (BCE/2024/17) (GU L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj>).

<sup>(2)</sup> Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

<sup>(3)</sup> Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).

<sup>(4)</sup> Indirizzo (UE) 2021/831 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle informazioni statistiche da segnalare sugli intermediari finanziari diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/12) (GU L 208 dell'11.6.2021, pag. 59).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

**Modifiche all'indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12)**

L'indirizzo (UE) 2021/831 della Banca centrale europea (BCE/2021/12) è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 2, le lettere e) ed f) sono soppresse;
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
«b) articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea (BCE/2024/17) (\*);

---

(\*) Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2024<sup>27</sup> giugno 2024, relativo alle statistiche sui fondi di investimento e che abroga la decisione (UE) 2015/32 (BCE/2014/62) (BCE/2024/17) (GU L, 2024/1988, 23.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1988/oj>).»;

- 3) all'articolo 2, il paragrafo 2 è soppresso;
- 4) l'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

**Informazioni statistiche da segnalare sulle attività e sulle passività detenute ed emesse da FI**

1. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti informazioni statistiche aggregate sulle attività e passività detenute ed emesse da FI:

- a) la tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17);
- b) la tabella 1 nella parte 1 dell'allegato I al presente indirizzo, sulla base delle migliori stime, ove i dati siano disponibili;
- c) emissione e rimborso di quote/partecipazioni di FI nella sezione 9, tabella 2, dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).

2. Le informazioni statistiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), riguardano come minimo quanto segue:

- a) consistenze in essere;
- b) aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio; e
- c) aggiustamenti da riclassificazione;

3. Le informazioni statistiche sugli aggiustamenti da rivalutazione e da riclassificazione di cui al paragrafo 2 sono segnalate in conformità all'allegato II. Se sono disponibili informazioni su base disaggregata per titolo, le BCN possono dare un'indicazione approssimativa del valore degli aggiustamenti da rivalutazione dei titoli dovuti a variazioni sia dei prezzi che dei tassi di cambio.

Le BCN forniscono spiegazioni in merito agli aggiustamenti da riclassificazione segnalati ai sensi dell'allegato II e su richiesta della BCE.

4. Le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 sono segnalate per ciascuna delle seguenti tipologie di FI, sulla base della loro politica di investimento descritta nella parte 5, tabella E, dell'allegato II al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17):

- a) fondi azionari;
- b) fondi obbligazionari;
- c) fondi misti;
- d) fondi immobiliari;
- e) fondi comuni speculativi (hedge fund);
- f) fondi di prestito/credito;
- g) fondi di materie prime;
- h) fondi infrastrutturali;
- i) altri fondi;

- j) fondi indicizzati quotati (exchange traded funds, ETF), come una posizione “di cui” della voce “fondi totali”;
- k) fondi di private equity (inclusi fondi di venture capital) come una posizione “di cui” della voce “fondi totali”.

I FI di cui alle lettere da a) a i) del primo comma sono disaggregati in i) fondi aperti e chiusi e ii) fondi che investono in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e in non OICVM, come descritti nella parte 5, tabella E, dell'allegato II al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).

5. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche sulle azioni al portatore. Se le informazioni sulle azioni al portatore segnalate da FI, IFM e/o AIF ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) sono incomplete o non ancora disponibili, le BCN segnalano tali informazioni statistiche alla BCE sulla base delle migliori stime, con riferimento alla disaggregazione geografica e settoriale riportata nella tabella 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) e nella tabella 1 della parte 1 dell'allegato I al presente indirizzo.

6. Laddove le BCN concedano deroghe ai FI ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), estrapolano fino al 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Se le BCN effettuano estrapolazioni ai sensi del primo comma, possono scegliere la procedura di estrapolazione del 100 % degli obblighi di segnalazione sulla base dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), e applicano entrambe le seguenti disposizioni:

- a) per informazioni statistiche sulle disaggregazioni mancanti, le stime sono ricavate applicando coefficienti basati sul corrispondente sottosettore dei FI di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
- b) non è escluso alcun sottosettore del fondo di investimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

7. Laddove le BCN concedano deroghe ai FI ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 5, 6, 7 o 10, del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), estrapolano fino al 100 % delle informazioni statistiche da segnalare ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8. Le BCN possono rivedere le informazioni statistiche segnalate ai sensi del paragrafo 1 in ogni momento, eccetto che durante il periodo di produzione mensile (dal termine indicato nell'articolo 4 alla data in cui la BCE chiude la ricezione dei dati per tale periodo di produzione), durante il quale le BCN possono rivedere esclusivamente le informazioni statistiche mensili attuali e precedenti.

Ai fini del primo comma, le BCN possono rivedere le informazioni statistiche riguardanti periodi di riferimento precedenti in ogni momento ove ciò migliori sensibilmente la qualità delle informazioni.

Ai fini del presente paragrafo, le BCN forniscono chiarimenti alla BCE per entrambi i seguenti elementi:

- a) revisioni che migliorino sensibilmente la qualità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE;
- b) revisioni delle informazioni statistiche segnalate alla BCE al di fuori dei periodi di produzione di cui al primo comma.»;

- 5) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

### **Tempestività**

Le BCN segnalano alle BCE le informazioni statistiche di cui all'articolo 3 del presente indirizzo entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese cui le informazioni statistiche si riferiscono, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).»;

- 6) L'articolo 5 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«Le BCN ricavano informazioni su base aggregata per titolo sui titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico in conformità alla tabella 3, paragrafo 6, dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17).»;

- b) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «Le BCN aggregano le informazioni statistiche sui titoli ricavate ai sensi della lettera a) per: i) titoli di debito suddivisi in base alla scadenza, alla valuta ed alla controparte, e ii) azioni e altre partecipazioni e quote/partecipazioni di FI detenute da FI, suddivisi in base agli strumenti ed alla controparte, e iii) totale delle quote/partecipazioni emesse da FI.»;
- c) al paragrafo 1, il comma successivo alla lettera d) è soppresso;
- d) il paragrafo 2 è soppresso;
- e) al paragrafo 3, il riferimento all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) è sostituito con un riferimento all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17);
- 7) è inserita la seguente Sezione 2 bis:

#### «SEZIONE 2 bis

#### STATISTICHE SUI SINGOLI FONDI DI INVESTIMENTO

##### Articolo 5 bis

#### Individuazione dei FI per i quali devono essere segnalate informazioni statistiche a livello individuale

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche di cui all'articolo 5 *ter* per FI selezionati residenti nei rispettivi Stati membri dell'area dell'euro. Il gruppo di FI inclusi nella segnalazione comprende almeno i più grandi FI in ogni categoria OICVM e non OICVM di cui all'articolo 3, paragrafo 4, che rappresentano almeno il 60 % del valore del totale delle quote/partecipazioni totali di FI emesse in ciascuna categoria OICVM e non OICVM in ciascuno Stato membro. I FI che hanno ottenuto deroghe in conformità all'articolo 10, paragrafi 1, 2, 5 e 6 del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) sono esclusi dal valore del totale delle quote/partecipazioni di FI emesse e sono esclusi dal gruppo.
2. Le BCN possono scegliere di non segnalare alla BCE FI con un totale delle quote/partecipazioni di FI emesse inferiore a 50 milioni di EUR, indipendentemente dalla soglia percentuale di cui al paragrafo 1.
3. Le BCN riesaminano la composizione del gruppo almeno ogni due anni.
4. I FI inclusi nel gruppo sono successivamente esclusi dal gruppo solo se cessano di essere inclusi tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione dei FI a causa della chiusura, della fusione o della riclassificazione in un altro settore.

##### Articolo 5 *ter*

#### Informazioni statistiche da segnalare relative alle statistiche sui singoli FI

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche raccolte in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) sulle consistenze in essere di fine mese delle attività e passività e sull'emissione e il rimborso di quote/partecipazioni di FI emesse precisate alla parte 1, tabella 2, dell'allegato I al presente indirizzo dei FI di cui all'articolo 5 *bis* del presente indirizzo.
2. Qualora le BCN rivedano le informazioni statistiche aggregate in conformità all'articolo 3, paragrafo 8, esse rivedono anche le informazioni statistiche relative a statistiche sui singoli FI ai sensi del paragrafo 1, ove necessario. Le BCN trasmettono tali revisioni alla BCE entro un mese dalla trasmissione delle revisioni delle informazioni statistiche aggregate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8.

##### Articolo 5 *quater*

#### Tempestività

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 *ter*, paragrafo 1, entro le seguenti date:
  - a) per i periodi di riferimento nel 2026, entro la fine del cinquantesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento cui si riferiscono le informazioni statistiche;
  - b) per i periodi di riferimento nel 2027 e nel 2028, entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento cui si riferiscono le informazioni statistiche;
  - c) per i periodi di riferimento dal 2029 in avanti, entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento cui si riferiscono le informazioni statistiche;

2. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 *ter*, paragrafo 1, del presente indirizzo laddove sono concesse deroghe ai FI in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) entro le seguenti date:
- a) per i periodi di riferimento nel 2026, entro la fine del cinquantesimo giorno lavorativo successivo all'ultimo periodo di riferimento per cui sono disponibili le informazioni statistiche;
  - b) per i periodi di riferimento nel 2027 e nel 2028, entro la fine del trentacinquesimo giorno lavorativo successivo all'ultimo periodo di riferimento per cui sono disponibili le informazioni statistiche;
  - c) per i periodi di riferimento dal 2029 in avanti, entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo all'ultimo periodo di riferimento per cui sono disponibili le informazioni statistiche.»;
- 8) le sezioni 6 e 7 sono soppresse;
- 9) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
- «1. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 2533/98, il regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17), il regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), il regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50) e il regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), le BCN monitorano e verificano la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche segnalate alla BCE ai sensi del presente indirizzo.»;
- 10) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La prima segnalazione per le informazioni statistiche mensili da segnalare ai sensi del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative a dicembre 2021. Tuttavia, la prima segnalazione per le informazioni statistiche mensili da segnalare ai sensi della sezione 2 *bis* del presente indirizzo ha inizio con le informazioni statistiche relative a giugno 2026.»;
- 11) Gli allegati all'indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12) sono modificati conformemente all'allegato al presente regolamento.

#### *Articolo 2*

##### **Efficacia**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e la BCE si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° dicembre 2025. Tuttavia, esse si conformano all'articolo 1, paragrafo 8, del presente indirizzo dalla data in cui decorrono gli effetti del presente indirizzo.

#### *Articolo 3*

##### **Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2024

*Per il Consiglio direttivo della BCE*  
*La presidente della BCE*  
Christine LAGARDE

## ALLEGATO

Gli allegati I e II all'indirizzo (UE) 2021/831 (BCE/2021/12) sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) nella parte 1, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

**Informazioni statistiche da segnalare su base mensile: consistenze in essere, aggiustamenti da riclassificazione e da rivalutazione**

	D. Totale»;
ATTIVITÀ	
2 Titoli di debito	
di cui interesse maturato	
7 Altre attività	
di cui interessi maturati su depositi e crediti	
PASSIVITÀ	
11 Altre passività	
di cui interesse maturato su crediti e depositi ricevuti	

b) nella parte 1, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Informazioni statistiche da segnalare su base mensile: statistiche sui singoli fondi di investimento, consistenze in essere, salvo altrimenti indicato

	A. Residenti nazionali / Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali		C. RdM	D. Totale
	Totale	IFM		
<b>ATTIVITÀ</b>				
<b>1 Depositi e crediti</b>				
<b>2 Titoli di debito</b>				
<b>3 Azioni e altre partecipazioni</b>				
<b>4 Quote/partecipazioni in fondi di investimento</b>				
<b>5 Derivati finanziari</b>				
<b>6 Attività non finanziarie</b>				
<b>7 Altre attività</b>				
<b>PASSIVITÀ</b>				
<b>8 Crediti e depositi ricevuti</b>				
<b>9 Quote e partecipazioni in FI</b>				
Emissione di quote e partecipazioni in FI <sup>(1)</sup>				
Rimborso di quote e partecipazioni in FI <sup>(1)</sup>				
<b>10 Derivati finanziari</b>				
<b>11 Altre passività</b>				

<sup>(1)</sup> Operazioni;

c) le parti 4 e 5 sono soppresse;

2. l'allegato II è modificato come segue:

a) nella parte 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al «regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38)» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17)»;

b) nella parte 2, Sezione 1.1, l'ultimo periodo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«In tal caso, la BCE può eseguire aggiustamenti ex post d'accordo con la BCN competente.»;

c) nella parte 2, Sezione 1.1, il secondo periodo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«Tale soglia è d'ausilio alle BCN per determinare se effettuare o meno gli aggiustamenti.»;

d) nella parte 2, Sezione 1.1, il primo periodo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«Entro i limiti dell'articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 5 *ter*, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 15, paragrafo 5, del presente indirizzo, le BCN devono correggere gli errori di segnalazione nei dati sulle consistenze in essere non appena tali errori siano individuati.»;

e) nella parte 2, Sezione 2.2, paragrafo 18, i riferimenti al «regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38)» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17)»;

f) nell'allegato II, parte 2, Sezione 2.2, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:

«Ne consegue che per soddisfare gli obblighi dei FI, delle IA e dei FP in relazione agli "aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio" di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 2, del presente indirizzo, le BCN potrebbero dover calcolare gli aggiustamenti in base alle informazioni statistiche segnalate dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione su base disaggregata per titolo o per voce oppure in base alle informazioni statistiche segnalate direttamente sulle operazioni. Le BCN potrebbero altresì dover stimare gli aggiustamenti in relazione ad alcune delle disaggregazioni non segnalate dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione poiché queste non sono considerate "requisiti minimi", ossia nella tabella 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17) e nella parte 3, tabelle 3a e 3b dell'allegato I al regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50).»;

g) nell'allegato II, parte 2, Sezione 2.2, paragrafo 20, il periodo introduttivo è sostituito dal seguente:

«20. Esistono le seguenti due opzioni per calcolare gli aggiustamenti da rivalutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 9, paragrafo 3, del presente indirizzo per i titoli raccolti su base disaggregata per titolo:»;

h) nell'allegato II, parte 2, Sezione 2.2, paragrafo 20, il primo trattino dell'Opzione 1 è sostituito dal seguente:

«— i FI segnalano le informazioni statistiche su base disaggregata per titolo, come richiesto nei paragrafi 1, 2 e 4 della tabella 3 dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17);»;

i) nell'allegato II, parte 2, sezione 2.2, paragrafo 20, il secondo comma dell'opzione 1 è sostituito dal seguente:

«Tali informazioni consentono alle BCN di ottenere informazioni accurate sugli "aggiustamenti da rivalutazione dovuti a variazioni del prezzo e dei tassi di cambio" da trasmettere alla BCE. Indicazioni su come calcolare le approssimazioni in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 9, paragrafo 3, del presente indirizzo sono disponibili nel "Manuale sulle statistiche relative ai fondi di investimento" pubblicato sul sito Internet della BCE.»;

- j) nell'allegato II, parte 2, Sezione 2.2, paragrafo 20, il primo trattino dell'Opzione 2 è sostituito dal seguente:  
«— i FI effettuano la segnalazione in conformità ai paragrafi 1 e 3 della tabella 3 dell'allegato I al regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17);»;
- k) nell'allegato II, parte 2, sezione 2.2, nota a piè di pagina 4 nel paragrafo 22, il riferimento al «regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38)» è sostituito da un riferimento al «regolamento (UE) 2024/1988 (BCE/2024/17)»;
3. Nel Glossario sono soppresse le definizioni di «fondi obbligazionari», «fondi di investimento chiusi», «fondi azionari», «fondi indicizzati quotati (Exchange traded funds, ETFs)», «società finanziarie che operano nel settore dei prestiti (SF)», «attività di leasing finanziario», «fondi di fondi», «fondi comuni speculativi (hedge fund)», «fondi misti», «fondi di investimento aperti», «altri fondi», «fondi di private equity (PEF)», «fondi immobiliari», «operatori su valori mobiliari e strumenti derivati (OVMSD)», «società finanziarie specializzate (suddivisione del sottosectore S.125)» e «organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)».
-